

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

*L'Organo di Revisione*

*Dott. Rag. Claudio Barsottini*

\*\*\*\*\*

*Comune di GAIOLE IN CHIANTI*

*Provincia di SIENA*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Oggetto: *PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020*

Il Revisore Legale dei Conti

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, 2° comma, lettera b) del medesimo,
- la Legge n. 147/2014, commi, 639-731,
- l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ESPRIME

l'allegato parere riguardante l'approvazione delle nuove tariffe TARI per l'anno 2020.

Lì, 13/12/2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott. Rag. Claudio Barsottini*

ALLEGATO AL VERBALE N. 19 DEL 13/12/2019  
DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020*

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, 2° comma, lettera b) del medesimo,

- la Legge n. 147/2014, commi, 639-731,

- l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

L'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Ricordato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria,

- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti,

- Richiamato l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente,

- Ricordato che, a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio,

- Considerato che l'Ente ha ritenuto pertanto di poter approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF,

- Vista la precedente deliberazione n. 25 del 29/03/2019 con la quale l'Ente Comunale procedeva alla approvazione del piano finanziario TARI per l'anno 2019,

ESPRIME

pertanto, *parere favorevole* sull'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, così come previsto dalla proposta elaborata.

Con osservanza.

Lì, 13/12/2019.

IL Revisore Legale dei Conti

*Dott. Rag. Claudio Barsottini*